

## ALLEGATO 1

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>Art. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE</b></p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Frascati sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.</p> <p>2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare all'Ente, entro 15 giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti, distinguendo i dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- quelli imponibili,</li><li>- a quelli esenti/esclusi</li><li>- ai casi di rifiuto di pagamento</li><li>- l'importo riscosso per l'imposta di soggiorno</li><li>- gli estremi del suo riversamento al Comune di Frascati.</li></ul> <p>3. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel trimestre di riferimento: in questo caso il gestore comunica che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno. Il gestore è altresì obbligato a segnalare, congiuntamente alla dichiarazione trimestrale, le generalità dei soggetti passivi inadempienti.</p>	<p><b>Art. 7 - OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE</b></p> <p>1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Frascati sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. L'informazione dovrà essere presente anche nei diversi prodotti promozionali realizzati direttamente dal gestore, o da altri soggetti dallo stesso incaricati.</p> <p>2. Essi hanno l'obbligo di <b>comunicare</b> all'Ente, entro 15 giorni della fine di ciascun trimestre solare, il numero degli ospiti e dei pernottamenti, distinguendo i dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- quelli imponibili,</li><li>- a quelli esenti/esclusi</li><li>- l'importo riscosso per l'imposta di soggiorno</li><li>- gli estremi del suo riversamento al Comune di Frascati.</li></ul> <p>3. L'obbligo di comunicazione sussiste anche se non ci sono stati pernottamenti nel trimestre di riferimento: in questo caso il gestore comunica che vi sono stati zero pernottamenti oppure i dati relativi all'esenzione o esclusione dall'imposta di soggiorno.</p>

4. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. Laddove l'ente si doti, in futuro, di piattaforme informatiche atte allo scopo, la trasmissione sarà effettuata utilizzando tali canali.

#### **Art.8 – VERSAMENTI**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Frascati. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:

**4. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui all'art.4, comma 1ter , D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, introdotto dall'art. 180, comma 3, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.**

**5. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, deve essere presentata la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente.**

6. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica. Laddove l'ente si doti, in futuro, di piattaforme informatiche atte allo scopo, la trasmissione sarà effettuata utilizzando tali canali.

#### **Art.8 – VERSAMENTI**

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo **pagamento** al Comune di Frascati. Il gestore della struttura ricettiva effettua il **pagamento dell'imposta di soggiorno dovuta**, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare:

a) su conto corrente postale intestato al Comune di Frascati - Servizio Tesoreria,

b) mediante pagamento tramite sistema bancario-versamento diretto ovvero bonifico bancario, verso la Tesoreria Comunale,

indicando sempre nella causale codice fiscale/p.iva della struttura ricettiva e trimestre/anno a cui si riferisce il versamento.

#### **Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

1 . Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo della riscossione e del riversamento dell'imposta;

d) Espletare accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva avvalendosi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

a) su conto corrente postale intestato al Comune di Frascati - Servizio Tesoreria,

b) mediante pagamento tramite sistema bancario-versamento diretto ovvero bonifico bancario, verso la Tesoreria Comunale,

indicando sempre nella causale codice fiscale/p.iva della struttura ricettiva e trimestre/anno a cui si riferisce il versamento.

#### **Art.9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO**

1 . Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 23 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può:

a) **Invitare i gestori delle strutture ricettive** ad esibire o trasmettere atti e documenti;

b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo della riscossione e del **pagamento** dell'imposta;

d) Espletare accertamenti ispettivi presso la struttura ricettiva avvalendosi degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale;

**e) chiedere, anche a fini di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13-quater, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, i**

3. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli di cui al precedente comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

#### **Art. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all' Art.7, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 (venticinque/00) a 500 (cinquecento/00) euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**dati, in forma anonima, risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.**

3. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli di cui al precedente comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

#### **Art. 10 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Le violazioni al presente regolamento, **commesse dai gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati**, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all' Art.7, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, **si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.**

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'Art.7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'Art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 12 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione trimestrale di cui all'art. 7.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'Art.7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 Euro ai sensi dell'Art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### **Art. 12 – RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella **comunicazione trimestrale e nella dichiarazione annuale** di cui all'art. 7.